



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Piacenza

Viste le ordinanze n. 8230 del 21/02/2020, n. 8236 del 22/02/2020 e n. 8237 del 22/02/2020 con le quali lo scrivente ha adottato una serie di misure in via cautelare e provvisoria per contenere la possibile estensione della diffusione del coronavirus tra le quali:

- sospensione di tutte le manifestazioni ricreative pubbliche (comprese quelle sportive e quelle carnevalesche) sino al 25 febbraio 2020;
- la sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste nel territorio provinciale oltre che gli altri eventi sportivi dilettantistici o comunque tutte le manifestazioni non competitive, ove previste, sino al 25 febbraio 2020;
- la chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati del territorio provinciale sino al 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza n. 8522 del 24/02/2020 che, in seguito alle decisioni assunte dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), ha determinato di prorogare le misure stabilite già sino al 25 febbraio 2020 fino al 1° marzo compreso, pur con la possibilità di consentire gli allenamenti delle società sportive professioniste e dilettantistiche a porte chiuse e in strutture dedicate ordinariamente alle competizioni;

Considerato che in data odierna si è tenuta una riunione di CCS allargata a tutti i Sindaci della provincia di Piacenza dalla quale è scaturita la richiesta, **per ridurre i possibili assembramenti**, di limitare la deroga disposta solo agli allenamenti alle società professionistiche o assimilabili (intendendo quindi quelle società che svolgono attività professionistica ovvero, per le federazioni sportive che non riconoscano attività così intesa, svolgenti attività sportiva con carattere principale e assimilabile al professionismo);

Ritenuto che tali indicazioni possano essere accolte in una alla necessità di precisazione di come si debbano svolgere le attività a porte chiuse e cioè "senza presenza di pubblico nonché garantendo la chiusura dei varchi di accesso";

Preso atto quindi di escludere gli allenamenti svolti da società dilettantistiche dalla deroga precedentemente stabilita (ordinanza prefettizia n. 8522 del 24/02/2020);

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, **anche a parziale rettifica e precisazione di quanto stabilito nell'ordinanza prefettizia n. 8522 del 24/02/2020**, si dispone:

- il prolungamento della sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste nel territorio provinciale oltre che gli altri eventi sportivi dilettantistici o comunque tutte le manifestazioni non competitive, ove previste, fino al 1° marzo 2020, escluso gli allenamenti delle società sportive professionistiche o assimilabili ove si svolgano a porte chiuse (cioè "senza presenza di pubblico nonché garantendo la chiusura dei varchi di accesso") ed in strutture ordinariamente deputate alle competizioni;
- la chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati del territorio provinciale fino al 1° marzo 2020.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'esecuzione della presente ordinanza è demandata alle Forze di Polizia statali e locali.

Piacenza, 25 febbraio 2020

IL PREFETTO
(Falco)